



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 31 agosto 2022 n.125

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da precedenti decreti - legge, regolamento e misure adottati in materia di emergenza umanitaria in Ucraina;*
- *l'urgenza di prorogare la validità del permesso di soggiorno provvisorio determinate dalla perdurante situazione di instabilità dovute al conflitto insorto in Ucraina;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 22 agosto 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art. 1

(Estensione termine rinnovo permesso soggiorno provvisorio)

1. Il permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche, già rilasciato alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, può, alla seconda scadenza, essere rinnovato per ulteriori 5 mesi su richiesta del cittadino a condizione che dimostri la disponibilità di un alloggio per l'ulteriore periodo di permanenza. Il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio è rilasciato dal Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri.
2. Il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio di cui al comma 1 è esente dal versamento della somma prevista dall'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5.
3. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-bis del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 è stabilito in 200 unità.

Art. 2

(Comunicazioni relative a viaggi all'estero)

1. Per necessità legate all'emergenza, i cittadini ucraini presenti sul territorio in forza del permesso di soggiorno provvisorio possono recarsi all'estero per un periodo non superiore a trenta giorni notificando all'Ufficio Stranieri della Gendarmeria sia la data della partenza che quella del

rientro. Eventuali ritardi nel rientro per cause di forza maggiore dovranno essere preventivamente segnalati.

2. In difetto di una sola o entrambe tali comunicazioni o comunque in caso di trasferta superiore ad un periodo di trenta giorni la validità del permesso di soggiorno provvisorio decade.

Art. 3

(Modifiche ai requisiti per il permesso di soggiorno provvisorio)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n. 41 e successive modifiche hanno durata massima di 5 mesi.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio di cui al comma 1 è esente dal versamento della somma prevista dall'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5.

3. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno provvisorio il cittadino ucraino deve obbligatoriamente:

- a) dichiarare per iscritto di non avere soggiornato nei 15 giorni precedenti l'arrivo nella Repubblica di San Marino in un Paese diverso dall'Ucraina e di non avere in corso altro procedimento di richiesta di regolarizzazione della residenza in altro Paese;
- b) dare notizia al Dipartimento Affari Esteri, per il tramite del proprio familiare già presente sul territorio sammarinese che chiede il ricongiungimento, della intenzione di richiedere il permesso di soggiorno provvisorio prima della partenza dall'Ucraina. Allegata a tale comunicazione, dovrà essere riportato l'indirizzo dell'alloggio presso cui è accolto il cittadino ucraino per tutta la durata del soggiorno in Repubblica;
- c) rientrare nei casi di ricongiungimento familiare di cui è ammesso il solo rapporto di parentela di primo grado. Nel caso in cui il ricongiungimento familiare riguardi un minore il grado di parentela può essere esteso sino a quello del parente più prossimo.

Art.4

(Disposizioni transitorie)

1. Restano ricompresi nella discrezionalità di incremento del 5%, concessa al Congresso di Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis, del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41, sul numero massimo di permessi di soggiorno provvisori consentiti di 200 unità, i permessi rilasciati ai cittadini ucraini che hanno superato il limite di età massimo consentito per lo svolgimento di attività lavorativa e quelli rilasciati a coloro che hanno cessato la propria attività lavorativa per cause indipendenti dalla loro volontà previa presentazione di adeguata certificazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini